



REPUBBLICA ITALIANA

122/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enrico TORRI

Presidente

Dott. Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Dott. Aurelio LAINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **62224** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 232/2024, depositata il 22/4/2024

proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f.

80078750587, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona

del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli

avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.

	gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.	
	PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.	
	gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29,	
	negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto	
	[APPELLANTE]	
	<u>contro:</u>	
	<i>omissis</i> , nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , c.f. <i>omissis</i> , rappresentata e difesa, nel	
	primo grado del giudizio, dagli Avv.ti Antonio Ambrosino (c.f.	
	MBRNTN82R24F839Z; p.e.c.	
	antonioambrosino@avvocatinapoli.legalmail.it) e Gabriele Rinaldi (c.f.	
	RNLGRL82E26F839P; p.e.c. gabrielrinaldi@avvocatinapoli.	
	legalmail.it), presso lo studio dei quali in Napoli, alla Via Paolo della	
	Valle nn. 32/44, aveva eletto domicilio, non costituita nel presente grado	
	di giudizio;	
	[APPELLATA]	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 16/4/2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa. Simonetta Colonnello, il relatore, cons. Roberto Rizzi, e l'Avv. Lidia	
	Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con la sentenza n. 232/2024, depositata il 22/4/2024, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Campania, accoglieva il ricorso promosso (in	
	riassunzione, dopo che il GO, innanzi al quale la controversia era stata	
	2	

	instaurata il 10/3/2021, aveva declinato la giurisdizione) da omissis, volto ad	
	ottenere, in conseguenza del silenzio serbato dall'Amministrazione	
	sull'istanza presentata in data 1/10/2019, il riconoscimento del diritto alla	
	pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile di pensionato ex	
	INPDAP, deceduto il 29/6/2010.	
	In particolare, la Corte territoriale, non condividendo gli esiti del parere	
	medico-legale reso dal CML, investito in corso di causa, reputava che la	
	ricorrente si trovasse, alla data del decesso del dante causa, nella condizione	
	di inabilità a proficuo lavoro, per via di un disturbo psichiatrico già all'epoca	
	conclamato e poi aggravatosi in seguito all'insorgenza di ulteriori patologie	
	tumorali.	
	Inoltre, riteneva che ricorressero anche gli ulteriori, indispensabili requisiti	
	della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo	
	e la condizione di non autosufficienza.	
	Pertanto, statuiva (nel dispositivo della sentenza) «ACCOGLIE il ricorso e	
	accerta il diritto della sig.ra omissis a percepire, a seguito della morte del	
	genitore, sig. omissis, la pensione di reversibilità con diritto a percepire i ratei	
	pensionistici dal 1.7.2010; condanna l'INPS all'erogazione della pensione di	
	reversibilità ed al pagamento dei ratei pensionistici arretrati, sui quali va	
	riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto della ricorrente agli	
	interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di	
	svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo	
	differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo	
	all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.)».	
	Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS limitatamente alla	
	3	

	statuizione concernente la decorrenza del trattamento alla superstite,	
	lamentando la violazione dell'art. 191, comma 3, del d.P.R. 1092/1973, a	
	tenore del quale <i>«per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è</i>	
	<i>presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento</i>	
	<i>della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo</i>	
	<i>giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei</i>	
	<i>documenti prescritti».</i>	
	Posto che risultava incontroverso che la <i>omissis</i> aveva presentato domanda	
	per il riconoscimento del beneficio in data 1/10/2019, la decorrenza della	
	pensione avrebbe dovuto essere fissata al 1/11/2019 e non al 1/7/2010 (primo	
	giorno del mese successivo al decesso del dante causa.	
	Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata nei termini	
	specificati, con ogni conseguente provvedimento.	
	All'udienza del 16/4/2026, non costituita la parte appellata, il difensore	
	dell'INPS ribadiva le conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi,	
	come compendiati nel verbale d'udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	L'appello è fondato.	
	Preliminarmente, occorre chiarire che, all'esito del giudizio di primo grado e	
	della circoscritta doglianza articolata dall'istituto previdenziale, l'unico	
	profilo ancora controverso è quello della decorrenza del trattamento ex art. 82,	
	comma 1, del d.P.R. 1092/1973, spettante all'orfana inabile, odierna appellata.	
	Il primo giudice, a fronte dell'auspicato riconoscimento del diritto a fruire del	
	trattamento di reversibilità <i>«dalla data del decesso avvenuto il 29.6.2010</i>	
	4	

	<i>ovvero da data diversa data eventualmente individuata dall'On.le</i>	
	<i>Giudicante», ha ritenuto che alla superstite spettasse detto trattamento «a</i>	
	<i>decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del padre</i>	
	<i>(1.7.2010)».</i>	
	Senonché, tale soluzione è, come denunciato dall'Istituto previdenziale	
	appellante, incoerente con il disposto dell'art. 191, comma 3, del d.P.R.	
	1092/1973.	
	Occorre, infatti considerare che la pensione di reversibilità, ordinariamente,	
	decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Tuttavia,	
	trattandosi di prestazione previdenziale erogabile a domanda, ove l'istanza sia	
	presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento	
	della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a	
	quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti.	
	In definitiva, venendo in rilievo un trattamento erogabile solo a fronte di una	
	istanza dell'interessata volta ad ottenerne l'erogazione sulla base della	
	documenta sussistenza dei presupposti legittimanti la fruizione, essendo	
	incontroverso che la formalizzazione della pertinente istanza ha avuto luogo	
	oltre la soglia del biennio successivo al decesso e, segnatamente, in data	
	1/10/2019, il trattamento avrebbe dovuto essere dichiarato spettante a far data	
	dal 1/11/2019, primo giorno del mese successivo alla domanda.	
	L'appello è, conseguentemente, fondato e deve essere accolto, con la riforma	
	parziale della sentenza impugnata nella parte riguardante la decorrenza del	
	trattamento al superstite che deve essere fissata, in aderenza alla	
	prospettazione dell'Istituto appellante, alla data del 1/11/2019.	
	All'accoglimento consegue il riconoscimento a <i>omissis</i> del diritto percepire la	

	pensione di reversibilità ex art. 82, comma 1, d.P.R. 1092/1973 a far data dal	
	1/11/2019, nonché al pagamento degli eventuali ratei arretrati nei termini	
	stabiliti dal primo giudice.	
	Per ciò che attiene alle spese, considerato che la parte appellata, che, peraltro,	
	aveva articolato la domanda rimettendo al giudicante l'individuazione di una	
	decorrenza diversa da quella, ad essa più favorevole, della data del decesso	
	del dante causa, non si è costituita, appare equo disporre l'integrale	
	compensazione delle spese del grado.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall'INPS ed	
	iscritto al n. 62224 del registro di segreteria e, per l'effetto, riconosce a <i>omissis</i>	
	il diritto percepire la pensione di reversibilità ex art. 82, comma 1, d.P.R.	
	1092/1973 a far data dal 1/11/2019, nonché il diritto al pagamento degli	
	eventuali ratei arretrati nei termini stabiliti dal primo giudice.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott. Roberto Rizzi	Dott. Enrico Torri
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/06/2026	
		IL DIRIGENTE
		Dott. Massimo Biagi
		<i>f.to digitalmente</i>
	6	

